

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

\*\*\*

**L'art. 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, regola un modello di arbitrato che trova applicazione per tutte le società commerciali, ivi comprese le società di persone.**

**E', altresì, da ritenere che la norma prevede un istituto che si aggiunge ma non si sostituisce a quello tradizionale previsto e regolamentato dal codice di procedura civile agli artt. 806 e segg., per cui è lasciato alle società, nell'esplicazione della propria autonomia contrattuale, di scegliere il tipo da adottare nella risoluzione delle controversie sociali.**

**Pertanto nella redazione delle clausole compromissorie si ritiene opportuno che il notaio, dopo avere indagato le volontà delle parti, faccia riferimento alle norme che sovrintendono alla tipologia di arbitrato scelto dalle parti.**

\*\*\*

### 1) *La fattispecie ed il quesito*

Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma del diritto societario con i decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003. In particolare il decreto legislativo n. 5, che ha disegnato nuove norme per il processo societario, ha introdotto particolari disposizioni in tema di arbitrato, alla luce della previsione contenuta all'art. 12, comma 3, della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, che aveva espressamente previsto "la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli artt. 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1".

In precedenza l'arbitrato societario non conosceva una propria autonoma disciplina. Tuttavia la clausola compromissoria era molto spesso presente all'interno degli statuti societari indipendentemente dal tipo giuridico di società prescelto: con essa era rimessa alla cognizione degli arbitri, rituali o irrituali, la definizione di determinate contese sorte fra le società ed i soci.

Il comma 2 dell'art. 34 ha introdotto una nuova disciplina laddove prevede che la clausola compromissoria statutaria debba prevedere numero e modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società. Ove tale soggetto non provveda, la nomina deve essere richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui vi è la sede legale della società.

E' stata introdotta, dunque, una modalità di designazione degli arbitri chiamati a dirimere una controversia in materia societaria totalmente innovativa per il nostro sistema, sottraendola alle parti contendenti ed affidandola in via del tutto inderogabile ad un terzo, che assume il ruolo di filtro neutrale tra le parti e gli arbitri. Si è preferito improntare il nuovo sistema al rafforzamento dell'imparzialità e dell'indipendenza degli arbitri sacrificando l'autonomia, il principio della libera partecipazione delle parti alla nomina dei componenti del collegio arbitrale.

La nuova normativa, tuttavia, contrariamente all'ottica di esemplificazione delle controversie commerciali che il legislatore intendeva incentivare e potenziare, ha aumentato i dubbi dello scena-

rio interpretativo ponendo una serie di problemi di non facile ed immediata soluzione, sicché appare quanto mai opportuno un intervento integrativo e chiarificatore da parte del legislatore.

Un primo problema concerne l'ambito di applicabilità della disciplina dell'art. 34 del decreto n. 5/2003.

La legge delega delimitava la emananda disciplina in materia di arbitrato agli «statuti delle società commerciali». E' altresì noto che tutto l'impianto della delega fatta al Governo è stato preordinato esclusivamente al riassetto delle società di capitali.

L'art. 34 ha previsto genericamente l'inserimento di clausole compromissorie negli «atti costitutivi delle società», fatta eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 bis c.c., intendendosi, per tali, le società emittenti azioni in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. La ratio di tale esclusione va ravvisata nella tipologia dei soci in quel tipo di società: essi sono prevalentemente soggetti risparmiatori o investitori che non hanno interesse ad una partecipazione diretta alla gestione della società, e che, presumibilmente, neppure conoscono l'atto costitutivo o lo statuto. Ammettere la clausola compromissoria anche in questi casi avrebbe significato sottrarre alla giurisdizione ordinaria tutte quelle controversie societarie coinvolgenti la maggior parte dei soci che svolge il semplice ruolo di investitori<sup>1</sup>

Il quesito di fondo, pertanto, resta: la nuova normativa si estende anche alle società di persone?

Un secondo problema riguarda la compatibilità del nuovo arbitrato – che dovendo riguardare i rapporti giuridici interni alle società commerciali è stato definito come “endosocietario”<sup>2</sup> – con quello di diritto comune previsto dagli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.. Ovverosia la previsione di questa sorta di arbitrato “rafforzato”<sup>3</sup> è da considerarsi come esclusiva, tale da escludere la possibilità per le società di far ricorso all'arbitrato regolamentato dal codice di rito ovvero è una figura nuova che si affianca a quella tradizionale, lasciando pertanto alla società, nell'esplicazione della propria autonomia contrattuale, di scegliere?

Problema questo di non poca rilevanza per l'influenza che la soluzione avrebbe sulla sorte delle clausole compromissorie contenute in statuti o atti costitutivi risalenti a data anteriore all'entrata in vigore del g. lgs. n. 5/2003. Poiché la grande maggioranza degli statuti societari contenenti una

---

<sup>1</sup> In tal senso N. SOLDATI, “La nuova clausola compromissoria statutaria”, in *www.judicium.it*; M. GIORGETTI – E. BENIGNI “La disciplina inderogabile del nuovo procedimento arbitrale societario. La decisione dell'arbitrato”;

<sup>2</sup> Relazione al D. lgs. N. 5/2003; P. L. NELA, Commento all'art. 34, in *Il nuovo processo societario. Commentario*, a cura di Chiarloni, Bologna, 2004, 929 ss.;

<sup>3</sup> C. RONCAROLO – P. MARZOLINI “La convenzione arbitrale dopo la riforma del diritto societario. Alcuni spunti pratici” in *Federnotizie*, 3, 2004, 110 ss.;

clausola compromissoria prevedevano – e nella maggior parte prevedono tuttora – che ciascuna delle parti avesse la facoltà di nominare un arbitro (c. d. clausola binaria), all’indomani dell’entrata in vigore della riforma in molti si sono interrogati sulla portata del nuovo testo, in particolare sulla sorte delle precedenti clausole statutarie delle società commerciali.

Se si ritiene che il nuovo modello venga ad aggiungersi a quello tradizionale, la clausola compromissoria comune mantiene la propria efficacia. Se si riconosce all’arbitrato societario riformato una funzione sostitutiva del vecchio schema arbitrale, la clausola non può che essere irrimediabilmente nulla.

## 2) *La soluzione*

a) Quanto al primo quesito la dottrina prevalente è concorde nel ritenere certamente comprese nella norma sia le società di capitali che le società di persone.

Il riferimento all’atto costitutivo deve essere, poi, inteso in senso ampio, comprensivo, quindi, anche dello statuto sociale e non esclusivamente come “momento costitutivo della società”.

Lo statuto che com’è noto, contiene le norme relative al funzionamento delle società, pur potendo formare oggetto di atto separato, deve infatti essere considerato parte integrante dello stesso atto costitutivo. Ciò si ritiene sufficiente per impedire ogni interpretazione in chiave restrittiva del dettato normativo, dovendosene, al contrario, preferire una lettura ampia.<sup>4</sup>

b) Con riferimento al secondo, si ritiene di poter sostenere l’opinione, al momento prevalente, di quella dottrina e della più recente giurisprudenza di merito secondo cui la disciplina dell’arbitrato societario, così come regolamentato dal titolo V del d. legs. n. 5/2003, si affianchi alla disciplina di diritto comune (art. 806 e segg. c.p.c.), non sostituendo quest’ultima, bensì aggiungendosi ad essa: non vi sarebbe alcuna esclusività del nuovo modello, né sarebbero riscontrabili indici testuali in tal senso.

Da ciò deriverebbe la validità ed efficacia delle clausole compromissorie contenute in statuti o atti costitutivi risalenti a data anteriore all’entrata in vigore del citato decreto legislativo.

## 3) *La motivazione: l’ambito di applicabilità*

Circa l’ambito di applicabilità, l’art. 34 del d. lgs. n. 5/2003 prevede e disciplina la possibilità di

---

<sup>4</sup> Così E. F. RICCI “Il nuovo arbitrato societario”, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 517 ss.; C. BRUNELLI “Arbitrato e conciliazione: le novità di interesse notarile nella riforma societaria”, *Relazione tenuta al convegno di studi organizzato dall’Associazione Sindacale dei Notai dell’Emilia Romagna*, 2004; C. RONCAROLO – P. MARZOLINI, op. cit.; A. RUOTOLO “Le clausole arbitrali e l’attività notarile”, in *Studi d’impresa*, studio 5856/I;

inserimento delle clausole arbitrali negli atti costitutivi di tutte le società, senza distinzione di tipo, con l'unica eccezione per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

A questo si aggiunga che, per espressa previsione normativa contenuta all'art. 1 del decreto in parola, l'ambito di applicazione della nuova disciplina del processo societario, si estende a tutti "i rapporti societari, ivi compresi quelli concernente le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative".

Ciò ha fatto ritenere a quella parte della dottrina<sup>5</sup> e della giurisprudenza<sup>6</sup>, che hanno affrontato in maniera esplicita il problema, che la nuova disciplina processuale trova applicazione anche alle società di persone e, quindi, le sue disposizioni vanno ad incidere non soltanto sui tipi societari oggetto dell'intervento riformatore nell'ambito delle società di capitali e cooperative, ma su tutti i tipi previsti dal nostro codice civile.

E non solo: da alcuni si è ritenuto<sup>7</sup> che avendo voluto estendere l'ambito di applicazione della nuova disciplina a tutte le società, il legislatore delegato abbia compreso tra queste anche le società semplici, salvo che si sollevi una questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega. Ma è sicuramente prevalente l'opinione di chi ritiene che la dizione legislativa debba essere intesa in senso restrittivo, limitando l'applicazione della nuova disciplina arbitrale alle sole società commerciali, alla luce della previsione contenuta all'art. 12, comma 3, della legge delega n. 366 del 2001.<sup>8</sup>

#### 4) *Segue: la compatibilità del nuovo arbitrato con quello di diritto comune*

La questione si inserisce nel panorama dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi all'indomani dell'entrata in vigore della c. d. riforma del diritto e del processo societario all'interno del quale non sono mancate voci assai discordanti tra loro soprattutto in ragione del fatto che sia le nuove norme sia la relazione illustrativa al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 non brillano certo per chia-

---

<sup>5</sup> C. BRUNELLI op. cit.; N. SOLDATI op. cit.; G. CABRAS, "Arbitrato e conciliazione nella riforma del diritto societario", Relazione svolta al convegno organizzato dall'Associazione dottori commercialisti per l'attività giudiziaria, in *Il dottore commercialista e la riforma del diritto societario*, 2003;

<sup>6</sup> Tribunale di Torino 6 ottobre 2006, Sezione Prima civile, in *Il Notaro*, nn. 9-10-11, 2007;

<sup>7</sup> WEIGMANN, "Problemi di diritto transitorio e le clausole compromissorie "statutarie" nelle società di capitali", in *Conciliazione e arbitrato nelle controversie societarie*, Roma, 2003, 111 ss., ipotizza perciò un eccesso di delega;

<sup>8</sup> V. RUFFINI, "La riforma dell'arbitrato societario", in *Corriere giurid.*, 2003, 1524 ss.;

rezza.

Un primo orientamento ritiene il nuovo arbitrato societario un modello esclusivo. Se è indiscutibile che in seguito al d. lgs. n. 5/2003 coesistano due discipline dell'arbitrato, quella generale del codice di rito e quella speciale della riforma, è altrettanto vero che però ciò non implica una libertà di scelta circa la disciplina da applicare.

In base a tale orientamento, quindi, l'unico arbitrato "societario" (nei limiti di quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003) che può essere validamente presente negli statuti delle società costituite precedentemente e successivamente al 1° gennaio 2004 sarebbe quello che prevede la nomina del collegio arbitrale riservata a un soggetto "estraneo" alla società. Di qui la nullità dell'intera clausola compromissoria che non riservasse (com'è invece nella prassi statutaria) la nomina dell'organo giudicante ad un soggetto estraneo alla società.<sup>9</sup>

Le ragioni addotte a sostegno della tesi della nullità radicale trarrebbero fondamento in primo luogo dalla lettera dell'art. 34, comma 2°, del d. lgs. n. 5/2003.<sup>10</sup>

In secondo luogo dalla relazione ministeriale al d. lgs. n. 5/2003 che ha precisato come il testo normativo contribuisca alla "*creazione di una nuova species arbitrale che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico .... comprendendo numerose opzioni di rango processuale... che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell'arbitrato endosocietario*".

Ciò non significa però che si può scegliere, in materia societaria, tra l'una e l'altra species, tra l'uno e l'altro sistema di nomina, bensì che in ogni singolo nuovo arbitrato vi è la compresenza di

---

<sup>9</sup> N. SOLDATI "Nullità della clausola compromissoria in seguito a mancato adeguamento", in *Diritto e pratica delle società*, n. 2/2005, pag. 73; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 3 – 21 gennaio 2004*; C. BRUNELLI, op. cit., non affronta direttamente il problema ma scrive che il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un estraneo "è il nuovo requisito del d. lgs. n. 5/2003, in direzione contraria rispetto alla prassi precedentemente consolidata .. E' proprio questo il nuovo requisito che incide in modo devastante su tutti gli statuti redatti conformemente alla prassi precedente, comportando la nullità della clausola compromissoria e la necessità di adeguamento della stessa"; M. GIORGETTI – E. BENIGNI, op. cit., indirettamente affermano che "Ne consegue, a contrario, che all'arbitrato, che si fonda su una clausola compromissoria statutaria, non si applicano le norme di diritto comune, quando esse siano contrastanti con le norme speciali contenute nel titolo V"; in tal senso sembra anche E. F. RICCI, op. cit., pagg. 525-526 il quale afferma che "Poiché si è in presenza di una particolare forma di giustizia del gruppo organizzato, la garanzia dell'indipendenza dell'arbitro richiede che lo stesso sia scelto da soggetto estraneo all'organizzazione societaria. Si parte qui dall'idea che la controversia, pur svolgendosi tra soggetti ben determinati, possa in realtà coinvolgere direttamente o indirettamente l'interesse di tutti i membri del gruppo ed il gruppo stesso come ente; e proprio per questo si diffida delle designazioni in qualche modo legate alla scelta compiuta da membri del gruppo o da suoi organi. ... Affidare la nomina degli arbitri ad un terzo era dunque la soluzione più consigliabile sotto tutti i profili"; P. L. NELA, op. cit. sulla base della ratio della norma volta comunque a sottrarre la nomina dell'arbitro alle parti;

<sup>10</sup> in questo senso, tra i primi, si è espresso F. CORSINI "L'arbitrato nella riforma del diritto societario", in *Giur. it.*, 2003, 1286; IDEM "La nullità della clausola compromissoria statutaria e l'esclusività del nuovo arbitrato societario", in *Giur. comm.*, 2005, I, 809 ss.; sempre sulla base del dato letterale della norma E. ZUCCONI GALLI FONSECA "La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma", in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2003, 955 ss.; IDEM "L'arbitrato societario nell'applicazione della giurisprudenza", in *Giur. comm.*, 2007, II, 935; N. SOLDATI "Le clausole compromissorie nelle società commerciali", Milano 2005, 30 (sulla base del dato letterale della norma, che in caso di nullità della clausola lascerebbe alle parti la sola possibilità di adire il giudice ordinario mediante il rito societario);

un doppio strato normativo: un primo generale, costituito dalla disciplina comune codicistica e un secondo speciale che si aggiunge a quello di base e lo completa, integrandolo ed in parte derogandolo.<sup>11</sup>

Se le parti lo vogliono, possono scegliere la via della clausola compromissoria e dell'arbitrato anziché la giustizia ordinaria. Ma se così scelgono, devono allora adottare la clausola che prevede la nomina degli arbitri effettuata da un soggetto estraneo alla società.

I sostenitori dell'esclusività dell'arbitrato societario hanno, poi, fatto notare come la nuova normativa si caratterizzi per la sua imperatività. Ed a conferma di ciò si evidenzia come la rubrica dell'art. 35 è intitolata significativamente "disciplina inderogabile del procedimento arbitrale": ogni arbitrato che scaturisca da una clausola compromissoria inserita in un atto costitutivo (o statuto) societario dovrà applicare solo le disposizioni speciali e, solo se compatibili, anche le disposizioni del codice di rito.

O si ha un arbitrato "speciale" societario, conseguente alla clausola compromissoria delineata dall'art. 34 del decreto o non si può avere arbitrato.

Un secondo orientamento, che propende per la conservazione della volontà delle parti di avvalersi dell'opera di un soggetto diverso dal giudice naturale quale esso sia, sostiene che in presenza di una clausola compromissoria c.d. binaria, ex art. 1419, comma 2° cod. civ, opererebbe una sostituzione automatica del soggetto cui spetta la potestà di nominare tutti gli arbitri in quanto l'art. 34, comma 2°, d. lgs. n. 5/2003 detterebbe una norma di natura processuale e di carattere pubblicistico. In particolare un Autore,<sup>12</sup> superando il dettato dell'art. 34, comma 2°, che prevede l'intervento del Presidente del Tribunale solo nel caso in cui il terzo estraneo non provveda alla nomina degli arbitri, ha suggerito, in presenza di clausole c.d. binarie, di attribuire comunque la nomina dell'intero collegio al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società. In questo modo la sanzione della nullità colpirebbe la clausola compromissoria solo parzialmente, ovvero sia nella parte relativa alle modalità di nomina del collegio arbitrale; per il resto l'arbitrato sarebbe interamente sottoposto alle regole del d.lgs. n. 5/2003 e, laddove necessario, del codice di procedura civile.<sup>13</sup>

Pertanto, tale proposta interpretativa, caratterizzata dal *favor arbitrati*, è stata sottoposta a critica

---

<sup>11</sup> così R. SALI "L'arbitrato per le nuove società. Dodici (piccoli) nodi applicativi e qualche proposta", in *Giur. it.*, 2005, 442 ss.;

<sup>12</sup> F. P. LUIO "Appunti sull'arbitrato societario", in *Riv. dir. proc.*, 2003, 707 ss.;

<sup>13</sup> In tal senso DALMOTTO Commento all'art. 41, in *Il nuovo processo societario. Commentario*, a cura di Chiarloni, Bologna, 2004, 1097; L. BOGGIO "Le clausole compromissorie statutarie alla luce dell'art. 34, comma 2, d. lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003", in *Riv. arb.*, 2004, 210;

da vari Autori<sup>14</sup> anche sulla scorta del recente orientamento della Suprema Corte in tema di inserzione automatica di clausole,<sup>15</sup> secondo il quale l'art. 1419, comma 2°, cod. civ. potrebbe trovare applicazione solo laddove vi sia una espressa indicazione di legge che sancisca la sostituzione della clausola nulla con la norma inderogabile violata.

Un terzo orientamento, sostenuto da gran parte della dottrina e dalla più recente giurisprudenza di merito e a cui si ritiene di poter aderire, propende per la sopravvivenza delle clausole statutarie contenute negli statuti commerciali, che non devolvono a un soggetto estraneo la nomina di tutti gli arbitri. L'art. 34 avrebbe solo regolato un modello di arbitrato che si aggiunge, ma non si sostituisce a quello tradizionale. L'intenzione del legislatore non è stato certo quella di sopprimere la disciplina di diritto comune in ambito societario, quanto quella di creare una forma nuova di arbitrato volta a concorrere con quella tradizionale. Non vi sarebbe alcuna esclusività del nuovo modello, né sarebbero riscontrabili indici testuali in tal senso.

In sostanza dalla riforma societaria è scaturita una *species* arbitrale, che si affianca al modello codicistico senza sostituirlo. Si sarebbe di fronte a un "doppio binario": se le parti intendono accedere al nuovo arbitrato societario e alle sue peculiari caratteristiche – e cioè il carattere vincolante erga omnes della clausola, l'ampliamento dell'arbitrabilità, l'efficacia del lodo nei confronti della società, l'intervento di terzi, gli speciali poteri cautelari degli arbitri – esse dovranno conformare la clausola al nuovo sistema di nomina previsto; se la clausola rimane quella tradizionale, l'arbitrato conseguente sarà un arbitrato di solo diritto comune.

La scelta interpretativa è stata proposta sulla base di una serie di argomentazioni, la prima delle quali fa ricorso al dato letterale della norma e della relazione illustrativa del d. lgs. n. 5/2003. Infatti secondo tali Autori<sup>16</sup> sia quanto previsto nella legge delega (nell'art. 12, comma 2, legge 366/2001

---

<sup>14</sup> E. ZUCCONI GALLI FONSECA op. cit., 957; F. CORSINI "La nullità della clausola compromissoria statutaria e l'esclusività del nuovo arbitrato societario", in *Giur. comm.*, I, 809 ss.; F. AULETTA "La nullità della clausola compromissoria a norma dell'art. 34 d. lgs. 17.1.2003, n. 5: a proposito di recenti (dis-)orientamenti del notariato", in *Riv. arb.*, 2004;

<sup>15</sup> Cass. 28 giugno 2000, n. 8794, in *Contratti*, 2001, 236;

<sup>16</sup> V. SALAFIA "Il nuovo arbitrato societario e altre questioni." *Commento a tribunale di Latina 22 giugno 2004*, in *Società*, 2005, 97 ss.; IDEM "Alcune questioni interpretative del nuovo rito societario", in *Società*, 2004, 1457 ss.; F. AULETTA, op. cit., 361 ss.; IDEM "D. lgs. 17.1.2003, n. 5 – L'Arbitrato (artt. 34-36)", in *Nuovo diritto societario*, De Tilla-Alpa-Patti (a cura di), 2003, 855 ss.; P. L. NELA op. cit.; IDEM "Cenni sull'ambito di applicazione del nuovo arbitrato endosocietario", in *Giur. it.*, 2005, 117 ss.; G. DE NOVA "Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto comune?", in *Contratti*, 2004, 847; F. AULETTA – ZOPPINI "Doppia chance di arbitrato per le società", in *Il Sole 24 ore*, 2/9/2004, 19; ARIETA-DE SANTIS "Diritto processuale societario", Padova, 2004, 606; RECCHIONI "L'arbitrato in materia societaria fra clausola compromissoria preesistente e ius superveniens" in *Riv. arb.*, 2004, 771 ss.; ZOPPINI "I diritti disponibili relativi al rapporto sociale nel nuovo arbitrato societario", in *Riv. soc.*, 2004, 1173; S. A. CERRATO "Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: una convivenza ancora difficile", in *Giur. comm.*, 2006, II, 497 ss.; A. DE PRA "Arbitrato societario e clausola compromissoria preesistente: si procede sul "doppio binario", in *Riv. soc.*, 3/2007, 97 ss.; A. STESURI "Gli arbitrati societari", *Giappichelli*, 2005, 144;

si legge che “il Governo può ... prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie ...”), sia quanto previsto dall’art. 34 (“gli atti costitutivi delle società ... possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie ... “), sia, infine, quanto contenuto nella Relazione (“la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico”) inducono a ritenere che i due diversi modelli di arbitrato siano destinati a coesistere nel nostro ordinamento a seconda della volontà sociale espressa nella redazione degli atti costitutivi e degli statuti.

Si è fatto notare, in particolare,<sup>17</sup> che nel dettato legislativo non si rinviene alcuna espressione che possa essere intesa come volta a precludere ai soci la possibilità di inserire nello statuto sociale una clausola compromissoria “vecchio stile”; né sembra esserci una logica ragione che giustifichi la volontà del legislatore di abolire la forma di arbitrato societario precedente alla riforma. Piuttosto, la nuova legge offrirebbe ai soci e alla società un istituto arbitrale alternativo, dotato di maggiori vantaggi rispetto a quello di diritto comune.

In altri termini “la situazione soggettiva della società di fronte alla nuova disciplina dell’ arbitrato è tipicamente quella dell’onere: se la società vuole conseguire le utilità deve espressamente recepire una clausola conforme alla relativa fonte legislativa, altrimenti continua (anche nella semplice inerzia) ad avvalersi della disciplina anteriore subendone però i connessi svantaggi, avvertibili specialmente in termini di numero delle controversie (in)arbitrabili”.<sup>18</sup>

Ne deriva “una disciplina da definirsi additiva (non sostitutiva) e facoltativa (non obbligatoria) rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile che trova pur sempre applicazione”.<sup>19</sup>

Secondo tale orientamento la sanzione della nullità non si applicherebbe a tutte le clausole compromissorie precedenti o successive all’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2003, ma solamente a quelle che, pur volendo introdurre nello statuto la disciplina speciale dell’arbitrato di cui agli artt. 34 ss., prevedano una modalità di nomina degli arbitri diversa da quella indicata dalla norma, individuando un soggetto carente del requisito dell’estraneità.

La scelta del “doppio binario” pare risultare la più convincente anche alla luce di altre considerazioni:

- per ragioni di carattere costituzionale, in quanto aderendo ad orientamento diverso ci si trove-

---

<sup>17</sup> V. SALAFIA , op. cit.;

<sup>18</sup> F. AULETTA, op. cit.;

<sup>19</sup> A. STESURI, op. cit.;

rebbe di fronte a un regime in cui nelle società sottoposte alle nuove norme sull'arbitrato, il mancato adeguamento alla nuova disciplina produrrebbe l'invalidità delle clausole compromissorie preesistenti, mentre altrettanto non accadrebbe per le società escluse ai sensi dell'art. 34, cioè società semplici e s.p.a. aperte: tale regime presenterebbe una ingiustificata disparità di trattamento, difficile dal sostenere sul versante dell'interpretazione e foriera di dubbi di legittimità costituzionale;<sup>20</sup>

- per ragioni ermeneutiche, sul presupposto della mancanza di una norma di carattere transitoria analoga all'art. 223 bis disp. att. cod. civ. che può essere considerata una prima prova dell'assenza nel legislatore di travolgere le clausole preesistenti, per la mancanza di una norma che preveda l'adeguamento obbligatorio da parte delle società di persone all'art. 34 e per la mancanza di un esplicito divieto di iscrivibilità delle società, i cui statuti contengano clausole difformi da quanto previsto dall'art. 34, nel Registro delle imprese.<sup>21</sup>

A tali considerazioni si aggiunga, infine, che nulla impedisce secondo l'orientamento comune che le parti possano sottoscrivere un compromesso per risolvere una controversia tra loro insorta che abbia a oggetto le medesime materie che possono essere devolute al c.d. arbitrato societario<sup>22</sup>: sarebbe, pertanto, non aderente a logica ammettere che l'autonomia privata, limitata nel caso di clausole compromissorie contenute negli statuti o atti costitutivi delle società che intendono avvalersi del predetto arbitrato, tornerebbe ad espandersi nuovamente nei limiti degli artt. 806 ss. cod. proc. civ. in caso di compromesso.

In giurisprudenza, dopo un iniziale orientamento propenso a sostenere la nullità o comunque l'inefficacia delle clausole compromissorie difformi dal dettato dell'art. 34, i giudici hanno avuto modo più volte di affermare la sopravvivenza di tali clausole.

Le prime sentenze,<sup>23</sup> con motivazioni per lo più di ugual tenore, hanno sancito che dal 1° gennaio 2004 la clausola statutaria non adeguata, formulata in epoca precedente all'entrata in vigore della riforma e quindi in conformità agli artt. 806 e segg. c.p.c., è nulla perché contraria alle disposizioni inderogabili introdotte in tema di arbitrato societario dal decreto in parola. La ratio, sottesa al prevedere il potere di nomina degli arbitri solo a soggetti estranei alla società, secondo tale giurisprudenza risponde ad una precisa scelta di ordine pubblico, del tutto conforme al dettato costituzio-

---

<sup>20</sup> Così P. L. NELA, Commento all'art. 34, cit.;

<sup>21</sup> Così A. CERRATO, op. cit.;

<sup>22</sup> Tra gli altri, E. F. RICCI, op. cit.; R. SALI, op. cit.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA op. cit.;

<sup>23</sup> Tribunale Latina, 22 giugno 2004, in *Diritto e pratica delle società*, n. 2/2005, pag. 73; Tribunale Trento, 8 aprile 2004, in *Le Società*, 2004, pag. 999; Tribunale Torino, cit.; Tribunale Tortona, 3 agosto 2004 (ord.); Tribunale Catania, 26 novembre 2004; Tribunale Milano, 4 maggio 2005; Idem, 25 giugno 2005; Idem, 21 ottobre 2005; Idem, 22 settembre 2006;

nale, ed è di fatto il risultato di una serie di interventi giurisprudenziali e dottrinali che ponevano in dubbio l'efficacia decisionale e l'imparzialità di arbitri interni alla struttura associativa. Proprio in conformità a tali orientamenti il legislatore ha escluso l'utilizzo del cd. arbitrato endo-associativo, prevedendo un'ipotesi di nullità della clausola compromissoria difforme.

In senso diametralmente opposto si è invece espressa la giurisprudenza più recente<sup>24</sup>. I giudici hanno ritenuto “la particolare fondatezza, per l'aderenza al dettato normativo così come davvero voluto dal legislatore della riforma, della configurazione del nuovo modello arbitrale, come anche sostenuto da autorevole dottrina, in concorrenza alternativa con quello tradizionale, ... con l'effetto, pertanto, di incrementare le facoltà dei soci e non di limitarle, come invece avverrebbe se, in presenza del decreto processuale, si volesse ora escludere il loro potere di preferire ancora il modello arbitrale tradizionale”.<sup>25</sup>

“La scelta poi, operata in sede statutaria, di introdurre per le controversie endosocietarie un arbitrato di diritto comune o di diritto speciale deve desumersi dal tenore della clausola; tale scelta può emergere proprio dal fatto che sia prevista una modalità di nomina degli arbitri diversa da quella prescritta all'art. 34, 2° comma cit., con previsione, dunque, la quale, lungi dall'essere nulla, è sintomatica dell'intendimento negoziale di volersi valere dell'arbitrato codicistico (mentre la sanzione di nullità comminata dall'art. 34 cit. rimane circoscritta al caso in cui da altre disposizioni della clausola statutaria – che prevedano, ad esempio, automatico assoggettamento ad essa di amministratori e sindaci – sia desumibile l'intendimento dei costituenti di valersi delle disposizioni dell'arbitrato speciale)”.<sup>26</sup>

Una posizione intermedia, che per completezza di indagine si ritiene di riportare, è infine quella assunta dal Tribunale di Udine i cui giudici, dopo aver sancito in primis la nullità totale della clausola compromissoria che differisce per modalità di nomina degli arbitri da quella prevista dall'art. 34, facendo propria l'interpretazione del Tribunale di Latina, si sono spinti oltre risolvendo la fondamentale questione della retroattività o meno della nuova disciplina. L'ordinanza infatti afferma che “non incorrono in una nullità sopravvenuta le clausole compromissorie statutarie contenute negli atti costitutivi e negli statuti societari adottati prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2003.

---

<sup>24</sup> Tribunale Bari, 2 novembre 2006; Tribunale Bologna, 9 febbraio 2006; Idem, 13 novembre 2006 (decr.); Appello Torino, 8 marzo 2007; Idem, 20 marzo 2007, I sezione civile, in *Il Notaro*, nn. 9-10-11, 2007; Idem, 29 marzo 2007; Idem, 4 aprile 2007; Idem, 7 giugno 2007; Idem, 22 giugno 2007; Idem, 27 giugno 2007; Idem 30 ottobre 2007; Idem, 15 novembre 2007; Idem, 16 novembre 2007;

<sup>25</sup> così Appello Torino, 20 marzo 2007, cit.;

<sup>26</sup> così Appello Torino, 8 marzo 2007, cit.;

La nullità, infatti, rimane un vizio genetico dell'accordo delle parti ... e non è comprensibile perché una sopravvenuta previsione di nullità dovrebbero travolgere degli accordi negoziali già perfezionatisi e che hanno validamente prodotto i loro effetti obbligatori".<sup>27</sup>

##### 5) *Clausole suggerite*

In considerazione dell'orientamento suggerito, al solo scopo di fornire una compiuta documentazione, l'Osservatorio ritiene di poter suggerire i seguenti modelli di clausole compromissorie ove risulta esplicitata la normativa di riferimento:

###### a) clausola ex articolo 34 d. lgs. n. 5/2003

"In conformità al disposto dell'art. 34 del D. Lgs. n. 5/2003 volendo fruire della particolare disciplina procedimentale del c.d. "arbitrato endosocietario", le controversie che potessero insorgere fra la Società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori, nonché fra i singoli soci, in dipendenza del presente atto, ad eccezione di quelle che in genere non possono costituire oggetto di clausola compromissoria, saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto di tanti membri quante sono le parti in contesa più uno, e comunque in numero dispari, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro centoventi (120) giorni dalla nomina, "ex bono et aequo" e senza formalità di procedura, salvo quanto disposto dall'art. 36.

Il collegio arbitrale determinerà anche come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione ovvero le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale."

###### b) clausola di diritto comune ex artt. 806 e segg. c.p.c.

"Le parti espressamente convengono di utilizzare la procedura di arbitrato di diritto comune disciplinata dagli artt. 806 e segg. c.p.c. e pertanto qualunque controversia sorgesse tra i soci o tra di essi e la società in merito all'interpretazione e all'applicazione delle norme del presente atto, sarà devoluta a un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, i primi due nominati uno da ciascuna parte in causa e il terzo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal ..... che provvederà per la parte che non avesse provveduto.

Gli arbitri decideranno secondo equità e con dispensa da ogni formalità di procedura."

---

<sup>27</sup> Tribunale Udine, 4 novembre 2004;

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA SOCIETARIA

art. 34 del D.LGS. n. 5/2003

### Aggiornamento su giurisprudenza e dottrina

**Cass. civ. Sez. III, 9 dicembre 2010, n. 24867**

*Una clausola compromissoria inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dall'art. 34, D.Lgs. n. 5 del 2003, nella parte in cui preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti, deve ritenersi nulla. In ipotesi siffatte incorre in sanzioni disciplinari il notaio che abbia provveduto ad inserire nei summenzionati atti una clausola avente il precisato contenuto, laddove ai suddetti fini disciplinari è del tutto irrilevante la circostanza che la clausola compromissoria, nulla per contrasto con norma imperativa, possa essere eventualmente sostituita di diritto dalla norma stessa, ai sensi dell'art. 1419 c.c., in quanto rimedio previsto dal legislatore unicamente per garantire la conservazione dell'atto ai fini privatistici. Pur non conducendo un tale vizio alla nullità dell'intero negozio, trattasi in ogni caso di nullità parziale assoluta.*

In precedenza si registravano le seguenti posizioni:

**1) NULLITA' ASSOLUTA DELLA CLAUSOLA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 34, 2 COMMA, DEL D.LGS. N. 5/2003 E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 28, 1 COMMA, N. 1, DELLA L.N..**

Modello di arbitrato speciale, esclusivo e sostitutivo; il potere di nomina di tutti gli arbitri deve essere conferito, a pena di nullità, ad un soggetto estraneo alla compagine sociale.

#### **NULLITA' PARZIALE:**

1A) POSSIBILITA' DI APPLICARE L'ART. 1419, 2 COMMA, DEL C.C..

1B) IMPOSSIBILITA' DI APPLICARE L'ART. 1419, 2 COMMA, DEL C.C..

Trib. Trento 11 febbraio 2004

Trib. Trento 8 aprile 2004

Trib. Latina 22 giugno 2004

Trib. Tortona 3 agosto 2004

Trib. Palmi 11 ottobre 2004

Trib. Udine 4 novembre 2004

Trib. Catania 26 novembre 2004

Trib. Bari 24 gennaio 2005

Trib. Milano 4 maggio 2005

Trib. Milano 25 giugno 2005

Trib. Milano 21 ottobre 2005

Trib. Milano 9 novembre 2005

Trib. Pesaro 24 febbraio 2006

App. Torino 4 agosto 2006

Trib. Milano 22 settembre 2006

Trib. Torino 6 ottobre 2006

Trib. Salerno 12 aprile 2007

Co.Re.Di. Emilia Romagna 11 dicembre 2007

Trib. Parma 11 aprile 2008

Trib. Torino 29 aprile 2008

Trib. Milano 30 aprile 2008  
App. Milano 13 giugno 2008  
Co.Re.Di. Emilia Romagna 1 luglio 2008  
App. Bologna 6 ottobre 2008  
Trib. Trani 15 ottobre 2008  
Co.Re.Di. Calabria 22 ottobre 2008  
Co.Re.Di. Calabria 16 dicembre 2008  
Co.Re.Di. Calabria 13 febbraio 2009  
Co.Re.Di. Calabria 24 febbraio 2009  
Co.Re.Di. Sicilia 24 febbraio 2009  
Co.Re.Di. Emilia Romagna 3 marzo 2009  
App. Bologna 6 marzo 2009  
Co.Re.Di. Calabria 5 maggio 2009  
Trib. Milano 18 giugno 2009  
App. Catanzaro 23 giugno 2009  
Co.Re.Di. Calabria 16 giugno 2009  
Co.Re.Di. Emilia Romagna 6 ottobre 2009  
Co.Re.Di. Sicilia 19 ottobre 2009  
App. Palermo 21 dicembre 2009  
App. Bologna 4 gennaio 2010  
Co.Re.Di. Calabria 13 gennaio 2010  
Co.Re.Di. Emilia Romagna 2 marzo 2010  
App. Bologna 15 marzo 2010  
App. Venezia 18 marzo 2010  
Cassazione III sez. 9 dicembre 2010 n. 24867

BIAVATI, *“Il procedimento nell’ambito dell’arbitrato societario: prime riflessioni”*, in Riv. arb. 2003 e reperibile sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it)  
BOGGIO, *“Le clausole compromissorie statutarie alla luce dell’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5 del 17.1.2003”*, in Riv. Arb., 2004  
BOVE, *“L’arbitrato nelle controversie societarie”*, in Giust. civ., 2003 e reperibile sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it)  
BRUNELLI, *“Arbitrato e conciliazione: le novità di interesse notarile nella riforma societaria”*, Relazione tenuta al convegno di studi organizzato dall’Associazione Sindacale dei Notai dell’Emilia Romagna, in Federnotizie, 2004; *“Clausole compromissorie, dell’arbitrato e della conciliazione stragiudiziale in materia societaria”*, in La riforma delle società. Aspetti applicativi a cura di Bortoluzzi, 2004  
CABRAS, *“Arbitrato e conciliazione nella riforma del diritto societario”*, Relazione svolta al convegno organizzato dall’Associazione dottori commercialisti per l’attività giudiziaria, in Il dottore commercialista e la riforma del diritto societario, 2003 e in Vita not., n. 2, 2003; *“I principi dell’arbitrato e l’arbitrato societario”*, reperibile sul sito [www.dircomm.it](http://www.dircomm.it); *“Arbitrato societario: una sola chance da non perdere”*, reperibile sul sito [www.dircomm.it](http://www.dircomm.it); *“I principi dell’arbitrato e l’arbitrato societario”*, reperibile sul sito [www.dircomm.it](http://www.dircomm.it)  
CARPI, *“Profili dell’arbitrato in materia di società”*, in Riv. arb., 2003 e reperibile sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it)  
COLTRARO, *“Clausole compromissorie di società personali al vaglio della giurisprudenza di merito: disponibilità dei diritti, nullità sopravvenuta e d.lgs. n. 5/2003”*, nota a Trib. Torino 27 settembre 2004 e a Trib. Udine 4 novembre 2004, in Vita not., n. 2, 2005  
CORSINI, *“L’arbitrato nella riforma del diritto societario”*, in Giur. it., 2003; *“La nullità della clausola compromissoria statutaria e l’esclusività del nuovo arbitrato societario”*, in Giur. comm., 2005; *“Arbitrato societario e patti parasociali”*, nota a Trib. Prato 15 giugno 2010, in Le Società, n. 12, 2010

D'ALESSIO, *“I procedimenti in materia societaria, bancaria e finanziaria – d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. L'arbitrato”*, reperibile sul sito [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

DALMOTTO, *“Commento all'art. 41”*, in *Il nuovo processo societario. Commentario a cura di Chiarloni*, 2004; *“La disciplina transitoria delle norme processuali della riforma del diritto societario”* reperibile sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

DANOVI, *“L'arbitrato nella riforma del diritto processuale societario”*, in *Dir. e giur.*, 2004 e reperibile sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

GABRIELLI, *“Clausole compromissorie e statuti sociali. Commento al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5”*, in *Riv. dir. civ.*, 2004

GIOVANNONI, *“Inderogabilità del modello arbitrale societario e problemi di diritto intertemporale”*, nota a Trib. Latina 22 giugno 2004, reperibile sul sito [www.dircomm.it](http://www.dircomm.it)

LUISO, *“Appunti sull'arbitrato societario”*, in *Riv. dir. proc.*, 2003 e reperibile sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

MONTALENTI, *“La riforma del diritto societario: prime valutazioni e prospettive”*, in *Le Società*, n. 1, 2005

MORELLINI, *“Artt. 34 ss. D.Lgs. n. 5/2003: ambito di applicazione e nullità della clausola compromissoria”*, nota a Trib. Trento 8 aprile 2004, in *Le Società*, n. 8, 2004; *“Diritto transitorio e validità della clausola compromissoria”*, nota a Trib. Torino 27 settembre 2004, in *Le Società*, n. 7, 2005

MOTTO, *“Esperienze del nuovo arbitrato societario”*, in *Riv. arb.*, 2006

PICARONI, *“L'arbitrato nella riforma societaria”*, in *Le Società*, n. 4, 2005

POZZEBON, *“Nuovo arbitrato societario: la sorte delle vecchie clausole compromissorie statutarie”*, nota a Lodo arbitrale Bologna 15 ottobre 2004, in *Le Società*, n. 9, 2005

RICCI, *“Il nuovo arbitrato societario”*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003 e reperibile sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

RUFFINI, *“La riforma dell'arbitrato societario”*, in *Corr. giur.*, n. 11, 2003; *“Il nuovo arbitrato per le controversie societarie”*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004

SALI, *“Arbitrato e riforma societaria: la nuova clausola arbitrale”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004; *“L'arbitrato per le nuove società. Dodici (piccoli) nodi applicativi e qualche proposta”*, in *Giur. it.*, 2005 e reperibile sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

SALVANESCHI, *“Clausole compromissorie statutarie di diritto comune: una specie che stenta a raggiungere la dovuta estinzione”*, nota a App. Torino 4 settembre 2007, in *Riv. dir. proc.*, 2008

SANGIOVANNI, *“Le clausole compromissorie statutarie nel nuovo diritto societario italiano”*, in *Foro pad.*, 2005; *“Numero e modo di nomina degli arbitri tra arbitrato ordinario e arbitrato societario”*, in *Corr. giur.*, 2005

SANTONI, *“Le clausole compromissorie nella riforma del diritto societario”*, in *Studium iuris*, n. 1, 2005

SASSANI – TISCINI, *“Il nuovo processo societario. Prima lettura del d.lgs. n. 5 del 2003”*, in *Giust. civ.*, 2003

SOLDATI, *“L'arbitrato societario alla luce della riforma”*, in *I Contratti*, n. 8-9, 2007; *“Nullità della clausola compromissoria in seguito a mancato adeguamento”*, nota a Trib. Latina 22 giugno 2004, in *Diritto e pratica delle società*, 2005; *“L'arbitrato di diritto comune dopo la riforma del diritto societario”*, nota a Trib. Latina 22 giugno 2004, in *Notariato*, n. 3, 2005; *“Clausole compromissorie statutarie e questioni di diritto transitorio”*, nota a Trib. Udine 4 novembre 2004, in *Le Società*, n. 6, 2005; *“Sindaci-arbitri: nullità della clausola compromissoria statutaria tra doveri di imparzialità e terzietà di nomina”*, reperibile sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

TEDIOLI, *“Arbitrato societario (Se la mancata individuazione del soggetto estraneo alla società, al quale è attribuito il potere di nomina di tutti gli arbitri, renda nulla la clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società?)”*, in *Studium iuris*, n. 10, 2005

ZUCCONI GALLI FONSECA, *“La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma”*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003 e reperibile sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it); *“Modelli arbitrali e controversie societarie”*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2006; *“L'arbitrato societario nell'applicazione della giuri-*

*sprudenza ( rassegna di giurisprudenza )”, in Giur. comm., 2007; “Sub. art. 34 d.legisl. 17 gennaio 2003 n. 5”*, in Arbitrato societario a cura di Carpi, 2004

## **2) VALIDITA' DELLA CLAUSOLA.**

Modello di arbitrato compatibile, alternativo e concorrente con il modello generale previsto dal codice di rito, che si aggiunge ad esso, senza sostituirlo (teoria del doppio binario).

Trib. Torino 27 settembre 2004

Trib. Udine 22 novembre 2004

Trib. Genova 7 marzo 2005

Trib. Bologna 25 maggio 2005

Trib. Bologna 9 febbraio 2006

Trib. Ravenna 13 febbraio 2006

Trib. Salerno 10 ottobre 2006

Trib. Bari 2 novembre 2006

Trib. Bologna 13 novembre 2006

App. Torino 8 marzo 2007

App. Torino 20 marzo 2007

Trib. Bologna 25 marzo 2007

App. Torino 29 marzo 2007

App. Torino 4 aprile 2007

Trib. Bologna 25 maggio 2007

App. Torino 7 giugno 2007

App. Torino 22 giugno 2007

App. Torino 27 giugno 2007

Trib. Genova 23 aprile 2007

App. Torino 4 settembre 2007

App. Torino 30 ottobre 2007

App. Torino 15 novembre 2007

App. Torino 16 novembre 2007

Co.Re.Di. Trentino-A.A., Friuli Venezia Giulia e Veneto 10 marzo 2008

Trib. Bologna 17 giugno 2008

Co.Re.Di. Trentino-A.A., Friuli Venezia Giulia e Veneto 19 gennaio 2009

Co.Re.Di. Campania e Basilicata 23 gennaio 2009

App. Palermo 16 marzo 2009

Co.Re.Di. Campania e Basilicata 20 marzo 2009

Co.Re.Di. Campania e Basilicata 6 maggio 2009

Trib. Prato 15 giugno 2010

AULETTA, “*La nullità della clausola compromissoria a norma dell’art. 34 d.lgs. 17.1.2003 n. 5: a proposito di recenti (dis-) orientamenti del notariato*”, in Riv. arb., 2004 e reperibile sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it); “*D.lgs. 17.1.2003 n. 5 – L’arbitrato (artt. 34-36)*”, in Nuovo diritto societario a cura di De Tilla – Alpa – Patti, 2003; “*Dell’arbitrato (artt. 34-37)*”, in La riforma delle società. Il processo, a cura di Sassani, 2003

BONORA, “*Disposizioni di attuazione e transitorie*”, in Nuovo diritto delle società, 2005

BRIGUGLIO, “*Conciliazione ed arbitrato nelle controversie societarie*”, reperibile sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

CERRATO, “*Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: una convivenza ancora difficile*”, in Giur. comm., 2006; “*Arbitrato societario e doppio binario: una svolta?*”, in Giur. it., 2007; “*Arbitrato societario: nuove conferme per il doppio binario*”, in Giur. it., 2007

DE NOVA, “*Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto comune?*”, in *I Contratti*, n. 8-9, 2004

DE PRA, “*Arbitrato societario e clausola compromissoria preesistente: si procede sul doppio binario*”, in *Riv. soc.*, 2007

GUIDOTTI, “*L’arbitrato di diritto comune in materia societaria*”, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010

MANULI, “*Il nuovo arbitrato societario e le altre riflessioni in materia societaria*”, nota a *Trib. Latina* 22 giugno 2004, in *Riv. not.*, 2005

MERONI, “*Le due forme di arbitrato e la materia societaria: un rapporto da ricostruire in termini di alternatività*”, nota a *Trib. Catania* 26 novembre 2004, in *Giur. mer.*, 2006

NELA, “*Commento all’art. 34*”, in *Il nuovo processo societario. Commentario a cura di Chiarloni*, 2004; “*Cenni sull’ambito di applicazione del nuovo arbitrato societario*”, in *Giur. it.*, 2005

RECCHIONI, “*L’arbitrato in materia societaria fra clausola compromissoria preesistente e ius superveniens*”, in *Riv. arb.*, 2004

SALAFIA, “*Alcune questioni di interpretazione del nuovo arbitrato societario*”, in *Le Società*, n. 12, 2004; “*Il nuovo arbitrato societario e altre questioni*”, nota a *Trib. Latina* 22 giugno 2004, in *Le Società*, n. 1, 2005

STESURI, “*Gli arbitrati societari*”, 2005

ZOPPINI, “*I diritti disponibili relativi al rapporto sociale nel nuovo arbitrato societario*”, in *Riv. soc.*, 2004